

## Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.9.2014 *La Nuova Procedura Civile, 5, 2014* 

## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

## Nuovo appello motivato: va redatto con una parte rescindente ed una rescissoria

L'atto di appello deve contenere una parte rescindente e una parte rescissoria, aumentando la simmetria tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Affinchè l'impugnazione sia ammissibile il nuovo atto di appello deve contenere i seguenti profili: volitivo, argomentativo, censorio ed, infine, di causalità: giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la conseguenza della violazione di legge evidenziata.

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Redazione.

Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 24.4.2014

...omissis...

L'appello¹ proposto dal xxxx è inammissibile ai sensi dell'art.343 c.p.c. come novellato² dalla L. n.134 del 2012, entrata in vigore il 12.8.2012, dovendo l'atto di appello contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, quindi, accanto alle critiche, l'atto di appello deve contenere anche le "proposte di modifica³". Deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato⁴, rendendo, così, più impegnativa l'iniziativa dell'appellante.

Si dice, infatti, che l'atto di appello deve contenere una parte rescindente e una parte rescissoria<sup>5</sup>, aumentando la simmetria tra chiesto e pronunciato di cui

<sup>1</sup> Per una ricostruzione approfondita della giurisprudenza, si veda STILO, <u>I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello</u>, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2014.

Per ulteriori approfondimenti in dottrina, si vedano anche VASAPOLLO, <u>Schema del procedimento in appello</u>, in <u>La Nuova Procedura Civile</u>, 5, 2014; DE FEO, <u>Filtro in appello</u>, in <u>La Nuova Procedura Civile</u>, 4, 2014; CASCELLA, <u>Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law, in <u>La Nuova Procedura Civile</u>, 1, 2014; CAMPESE, <u>L'impugnabilità</u>, o meno, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter cod. proc. civ.., in <u>La Nuova Procedura Civile</u>, 1, 2014; NAPOLI, <u>Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza</u>, in <u>La Nuova Procedura Civile</u>, 4, 2013; VIOLA, <u>Formula commentata del nuovo appello filtrato</u>, in <u>La Nuova Procedura Civile</u>, 3, 2013, 81; CARTUSO, <u>Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello</u>, in <u>La Nuova Procedura Civile</u>, 4, 2013.</u>

<sup>3</sup> Nel medesimo senso <u>Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 25.3.2014</u>, *Appello motivato* = parte rescindente + critica + progetto di sentenza, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

<sup>4</sup> In questo senso, si era già espresso VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 23.

<sup>5</sup> In questo senso viene confermato quanto scritto da VIOLA, Diritto Processuale Civile, Padova, 2013, 443, dove si legge "in effetti il n. 1 dell'art. 342 c.p.c. pretende chiaramente che, ai fini del soddisfacimento del requisito della motivazione, l'atto debba criticare e costruire un'alternativa al dictum del primo giudice. Pertanto, non è fuori luogo affermare che il nuovo atto di appello di cui all'art. 342 c.p.c. deve contenere una parte "rescindente ed una rescissoria", ovvero sia criticare e sia costruire.

Prima della novella l'atto processuale era essenzialmente costruito in "modo rescindente" perché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava, trovando linfa legittimante nell'inciso "esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici": i motivi potevano limitarsi ad evidenziare i contrasti diretti con la legge, ovvero indiretti (ad esempio nei casi di aporie logiche non superabili).

Oggi la motivazione, pretesa dall'art. 342 c.p.c., impone una rivisitazione delle vecchie formule di atto di appello: bisognerà redigere l'atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una parte che critica, spiegandone il "perché", ed un'altra che "costruisce" la versione fattuale che si auspica.

In dottrina sono state espresse critiche alla riforma. In particolare, ci si è chiesti se sia davvero possibile pretendere dal collegio giudicante una capacità di selezionare, a colpo d'occhio, gli appelli seri dagli altri: è realistico auspicare e pretendere che alla prima udienza si possa, da un giudice collegiale, in un mare di gravami malamente fascicolati, con infallibile e subitaneo colpo d'occhio, di cui è rara finora la evidenza proprio in appello, secernere gli appelli privi di serietà dagli altri? Così, CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium.it., 2012. L'immediata ricorribilità della sentenza di primo grado provocherà un ulteriore appesantimento del carico di lavoro della Corte di cassazione, già sovraccarica oltre misura; così, CAPONI, La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, in Judicium.it, 2012; nella stessa direzione, anche IMPAGNATIELLO, Il «filtro» di ammissibilità dell'appello, in L'appello e il ricorso in cassazione nella riforma del 2012, in Foro It., 2012, V. In senso critico, pure FERRI, Filtro in appello: passa lo svuotamento di fatto e si perpetua la tradizionale ipocrisia italiana, in Guida al Diritto, 32, 2012, 10 ss. Per MONTELEONE, Il Processo civile in mano al governo dei tecnici, in Judicium.it, 2012, la riforma del filtro indurrà "ragionevolmente" i giudici a comportarsi come hanno sempre fatto, così in concreto non tenendo conto della novella.

all'art. 112 c.p.c..

Affinchè l'impugnazione sia ammissibile il nuovo atto di appello deve contenere i seguenti profili: volitivo, argomentativo, censorio ed, infine, di causalità<sup>6</sup>: giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la conseguenza della violazione di legge evidenziata.

Venendo all'esame della fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte',

L'atto di appello diviene – per questa via – rescindente e rescissorio.

In favore di questa affermazione possono evidenziarsi i rilievi che:

-l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento appellate (parte rescindente);

-l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (parte rescissoria);

-è pretesa una motivazione dell'atto, in luogo dei precedenti specifici motivi, così allineando l'atto di parte al provvedimento del giudicante e, normalmente, questo presenta una parte rescissoria; pertanto si è passati dai "motivi" alla "motivazione" proprio perché l'atto di appello oggi deve contenere pure una parte rescissoria.

E' aumentata la simmetria – anche in senso formale, in questo caso - tra chiesto e pronunciato, predicata dall'art. 112 c.p.c.".

<sup>6</sup> Sembra che venga richiamata, implicitamente, <u>Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013</u> (in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2013), secondo cui *l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, "sottocapi") che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità).* 

Per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali sul nuovo appello, si vedano Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 9.6.2014, n. 12928, Appello filtrato: l'ordinanza di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità non è mai autonomamente impugnabile, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722, Ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna menzionare la motivazione circa l'insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento enunciata in secondo grado, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.4.2014, n. 8940, Non è impugnabile in Cassazione l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722, Ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna menzionare la motivazione circa l'insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento enunciata in secondo grado, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; Corte di Appello di Brescia, sezione seconda, sentenza del 9.4.2014, Nuovo appello motivato = specificità dei motivi + schematicità - sovrabbondanza...a pena di inammissibilità. E' questa la formula della Corte di Appello di Brescia, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2014; Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014, Nuovo appello motivato: l'appellante deve indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta. L'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2014; Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013, n. 293 con nota di AVENTAGGIATO, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014; Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento non è fumus boni iuris, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014; Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in La Nuova Procedura Civile, 4, partendo dal rilievo che il primo giudice, recependo in parte il ricorso introduttivo, riconoscendo al ricorrente le sole indennità di presenza e indennità sostitutiva della mensa, preliminarmente poneva l'accento sull'infondatezza dell'eccezione sollevata dal datore di lavoro in ordine all'applicabilità, nei suoi confronti, dell'accordo del 27.06.2001, solo per mero errore richiamato nella lettera di assunzione.

Il primo giudice, infatti, affermava che, pur volendo ritenere che per mero errore il xxxxx avesse riportato nella lettera di assunzione il citato accordo, da lui non sottoscritto ed applicato dal precedente datore di lavoro, a tale presunto errore non poteva attribuirsi alcuna rilevanza, mancando i requisiti per la sua essenzialità e riconoscibilità.

A fronte del preciso contenuto, sul punto, della sentenza di primo grado, l'appellante avrebbe dovuto aggredirla non semplicemente reiterando l'eccezione dell'inapplicabilità dell'accordo perché erroneamente riportato nella lettera di assunzione, ma specificamente argomentando sulla essenzialità e riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente, il prestatore di lavoro, ai sensi degli artt. 1427 e 1428 c.c..

A fronte, quindi, del contenuto della sentenza impugnata, appaiono assolutamente generici i motivi di appello, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 577 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2013, promosso dal xxxxx - xxxx., avverso la sentenza n. 215/2013 del 31.1.2013 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'appello;
- 2) condanna il Consorzio appellante al pagamento, in favore dell'appellato e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi 1.860,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Potenza, il 13 febbraio 2014. Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2014.

2013; Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO; Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013, Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 184; Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153; Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 165; Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 176.

N.d.R.: per una visione organica ed aggiornata dei vari orientamenti in tema di appello filtrato si veda

<u>SCHEMA</u>

<u>Appello filtrato: principali pronunce e commenti</u>
(in La Nuova Procedura Civile, 5, 2014)